

Regolamento del Collegio Nazionale dei Garanti della CNA

TITOLO I

Definizione, ambiti di competenza

Art. 1

Il Collegio Nazionale dei Garanti della CNA (il Collegio), conformemente a quanto stabilito dall'art. 19 dello Statuto Nazionale della CNA vigente, è organo di garanzia all'interno del sistema CNA con funzioni di collegio arbitrale e di camera di conciliazione.

La sede del Collegio Nazionale dei Garanti della CNA è a Roma, presso la CNA Nazionale.

Art. 2

Il Collegio decide con arbitrato rituale, secondo equità.

Ove tutte le parti in causa lo richiedano espressamente, il Collegio decide secondo diritto.

Art. 3

Il Collegio ha competenza esclusiva nell'interpretare lo Statuto nazionale della CNA, il Regolamento ed il Codice Etico, nelle controversie in materia di legittimità delle delibere assunte dagli organi nazionali della CNA, nonché sulle controversie tra tutti gli associati e tutti i soggetti Costituenti del Sistema CNA.

Esso ha altresì competenza:

1. su ogni controversia tra tutti gli associati, e i soggetti costituenti del Sistema CNA che abbia rilevanza per l'intero sistema CNA;
2. sulla richiesta di decadenza dalle cariche confederali;
3. sulla risoluzione del rapporto associativo con qualunque associato CNA;
4. su ogni controversia tra tutti gli associati, e le Articolazioni del Sistema CNA, così come definite nello Statuto Nazionale della CNA, che abbia rilevanza per il Sistema CNA;
5. a decidere in appello sulle decisioni assunte dai rispettivi Collegi dei garanti CNA territoriali.

Art. 4

Nelle CNA provinciali o regionali, prive dei rispettivi Collegi o nelle more della loro elezione, varrà la temporanea giurisdizione del Collegio Nazionale.

TITOLO II

Composizione, organizzazione, segreteria

Art. 5

Composizione

Il Collegio Nazionale dei Garanti è composto da cinque membri effettivi e quattro supplenti, eletti all'unanimità dall'Assemblea elettiva della CNA, su proposta della presidenza nazionale.

Il Collegio è presieduto da un giurista.

Il compenso per i componenti del Collegio nazionale dei garanti è stabilito dall'assemblea elettiva, la quale può delegare alla quantificazione la Direzione Nazionale della CNA.

Art. 6
Incompatibilità, sostituzioni.

Il componente eletto nominato non può ricoprire alcun incarico all'interno del sistema CNA a qualsiasi livello confederale, anche territoriale, né può avere alcun rapporto di lavoro subordinato con la CNA Nazionale.

Ciascun componente è incompatibile, e può essere ricusato, nei casi previsti dall'art. 51 c.p.c.

Il Componente è in ogni caso incompatibile a decidere una controversia che riguardi l'associazione territoriale a cui dovesse aderire e, limitatamente a tale controversia, viene sostituito dal componente supplente più anziano di età.

Art. 7
Segreteria

La Segreteria, costituita con personale e dotazioni rese disponibili dagli Uffici della Presidenza della CNA nazionale, assiste il Collegio e svolge le funzioni di amministrazione del procedimento indicate dal presente Regolamento.

In particolare:

- riceve la domanda di arbitrato, verificando la conformità dei requisiti;
- riceve gli atti del procedimento verificandone la regolarità e li trasmette garantendo la piena applicazione del principio del contraddittorio;
- assiste il Collegio nell'organizzazione logistica del procedimento;
- può richiedere anticipi sulle spese del procedimento.

Art. 8
Dotazione finanziaria

Al fine di garantire la terzietà dell'Organo, nell'ambito del bilancio della CNA Nazionale è costituito un Fondo di dotazione necessario al funzionamento del Collegio Nazionale dei Garanti. Tale fondo viene utilizzato per anticipare le spese connesse ai procedimenti, ovvero per garantire il funzionamento del Collegio.

Art. 9
Pubblicità delle decisioni

Tutte le decisioni del Collegio Nazionale dei Garanti sono pubblicate nel sito della CNA Nazionale, e resi disponibili per tutti gli utenti il sistema.

TITOLO III
ISTAURAZIONE DEL PROCEDIMENTO

Art. 10

1. La parte che intende instaurare il procedimento deve presentare al Collegio una domanda sottoscritta dalla stessa e contenente:

- a) nome, indirizzo delle parti ed eventuale elezione di domicilio;
- b) l'esposizione dei fatti e delle pretese con l'eventuale indicazione anche sommaria, del relativo valore economico;
- c) l'eventuale indicazione dei mezzi di prova richiesti a sostegno della domanda ed ogni documento che la parte ritenga utile allegare;
- d) l'originale dell'eventuale procura alle liti conferita al proprio difensore;

e) qualora l'istante sia un'Associazione costituente il Sistema, ovvero un'Articolazione del Sistema, deve altresì essere allegata la delibera dell'organo competente a norma del proprio Statuto che autorizza il legale rappresentante a presentare la domanda al Collegio.

Per i giudizi in cui una parte impugna una delibera, ovvero un atto di un Organo della CNA nazionale, il termine per la presentazione della domanda, a pena di decadenza, è di sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento alla parte interessata ovvero dalla sua effettiva conoscenza.

2. La domanda deve essere depositata presso la sede del Collegio in un esemplare originale per il Collegio e uno per ciascuna parte convenuta, più tante copie quanti sono i componenti del Collegio.

3. Il Presidente del Collegio, valutata l'ammissibilità della domanda, la competenza del Collegio nazionale dei Garanti, fissa la data di convocazione del Collegio e quello della comparizione delle parti, nonché il termine entro cui parte convenuta deve depositare la propria memoria difensiva.

La Segreteria provvede a trasmettere alla controparte la domanda di arbitrato, con l'ordinanza del Presidente del Collegio dei Garanti, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero con altro mezzo, anche informatico, che consenta la verifica dell'effettiva ricezione dei documenti inviati.

Art. 11

Risposta e domanda della parte convenuta

1. La parte convenuta, nei termini stabiliti dall'ordinanza del Presidente del Collegio, deve presentare la propria risposta sottoscritta dalla stessa e contenente:

- a) nome, indirizzo della parte convenuta ed eventuale elezione di domicilio;
- b) la formulazione della difesa ed ogni eventuale domanda riconvenzionale, con indicazione anche sommaria, del relativo valore economico;
- c) l'eventuale indicazione dei mezzi di prova richiesti a sostegno della difesa e della domanda riconvenzionale ed ogni altro documento che la parte ritenga utile allegare;
- d) l'originale dell'eventuale procura alle liti conferita al proprio difensore;
- e) qualora la convenuta sia un soggetto costituente il sistema ovvero un'articolazione del sistema CNA, deve altresì essere allegata la delibera dell'organo competente a norma del proprio Statuto che autorizza il legale rappresentante a resistere alla domanda della controparte.

2. La risposta della parte convenuta deve essere depositata presso la Segreteria del Collegio in un esemplare originale per il Collegio e uno per ciascuna controparte, più tante copie quanti sono i componenti del Collegio.

3. La Segreteria provvede a trasmettere alla controparte l'atto di risposta della parte convenuta a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero con altro mezzo, anche informatico, che consente la verifica dell'effettivo ricevimento dei documenti.

4. In caso di mancata elezione di domicilio, tutte le comunicazioni vanno effettuate presso il domicilio risultante dall'elenco associati CNA, ovvero, qualora non conosciuto, presso la sede della CNA di appartenenza.

Art. 12

Procedimenti in appello di altri Collegi dei garanti del Sistema CNA

Relativamente alle fattispecie previste all'Art. 3 punto 5 del presente Regolamento, il termine per presentare ricorso in appello è di sessanta giorni dalla comunicazione agli interessati della decisione dei collegi di prima istanza, ovvero un anno, se non comunicata.

Art. 13
Giurisdizione temporanea

Relativamente alle funzioni previste dall'Art. 4 del presente Regolamento, valgono i termini e le modalità esposte nel presente Regolamento.

Art. 14
Contraddittorio.

Riguardo alle materie rimesse dall'art. 19 dello Statuto nazionale al Collegio decide sempre in contraddittorio tra tutte le parti, nel rispetto della procedura prevista dal presente regolamento. Qualora una parte dichiara di non aver potuto rispettare un termine del procedimento per fatta a sé non imputabile, può sempre chiedere di essere rimessa nei termini.

Art. 15
Spese di procedimento

La Segreteria, su indicazione del Presidente del Collegio, può richiedere, prima dell'avvio del procedimento, alla parte attrice un fondo a copertura delle spese di procedimento in relazione al costo dei viaggi, spese di trasporto, costi generali ed altro.

La segreteria può richiedere alle parti, oltre al fondo iniziale, altri anticipi rispetto alla determinazione finale delle spese effettuata dal Collegio.

Il compenso per il collegio, oltre il rimborso delle spese vive sostenute, è determinato in relazione alla rilevanza della controversia, alla complessità delle questioni da trattare, presentate da tutte le parti e delle relative richieste, all'attività istruttoria svolta.

Ove il Collegio lo ritenga opportuno, su proposta del Presidente, il procedimento prende avvio anche in assenza di versamento, ovvero in presenza di versamento parziale delle somme stimate.

All'esito del giudizio, il Collegio determina l'ammontare complessivo del costo del procedimento, e lo pone a carico delle parti secondo il principio di soccombenza, ovvero, quando ne ricorrano i presupposti, in solido tra loro.

TITOLO IV
LA PROCEDURA

Art. 16
Trasmissione degli atti al Collegio

Le parti, possono trasmettere gli atti, ed i documenti alla segreteria del Collegio, anche in via informatica, ed il Collegio può comunicare nella stessa forma i provvedimenti e gli atti della procedura.

Il Collegio stabilisce con autonomo provvedimento, le forme necessarie per assicurare la certezza e la riservatezza degli atti, anche utilizzando le procedure informatiche della CNA, ed i relativi sistemi di sicurezza.

Art. 17
Competenza arbitrale

La competenza arbitrale non necessita di accettazione in quanto elemento essenziale del rapporto associativo, disciplinato dall' Art. 7 e 19 dello Statuto nazionale della CNA.

Ove il Collegio fosse chiamato a pronunciarsi e/o decidere su materie non previste dallo Statuto, la competenza arbitrale è accettata se il convenuto non la contesta espressamente nel termine previsto dall'Art. 11, comma 1.

Art. 18 **Connessione di controversie**

Qualora siano instaurati presso il Collegio Nazionale dei Garanti più procedimenti per controversie connesse, il Collegio può proporre alle parti la riunione dei procedimenti.

Art. 19 **Sede dell'arbitrato e della conciliazione**

In assenza di un diversa previsione delle parti, la sede dell'arbitrato e/o della conciliazione è fissata presso la sede della CNA nazionale, salvo che il Collegio, tenuto conto di particolari richieste delle parti o delle caratteristiche della materia del pronunciamento, non fissi una sede diversa.

Il Collegio può prevedere di svolgere in luogo diverso dalla propria sede udienze o singoli atti del procedimento.

Art. 20 **Regole procedurali e istruttorie; conciliazione.**

1. Le regole applicabili alla procedura sono in generale quelle stabilite dal Codice di Procedura Civile nonché dal presente Regolamento.

Il Collegio può in ogni caso applicare le regole che riterrà di volta in volta di stabilire, nel rispetto del principio del contraddittorio e dei diritti di difesa delle parti.

2. Il Presidente del Collegio ha tutti i necessari poteri per la conduzione del celere svolgimento della procedura arbitrale.

3. Il Collegio, quando la natura della controversia lo consenta, esperisce un tentativo di conciliazione fra le parti nella prima udienza. Il tentativo di conciliazione può essere rinnovato in qualunque momento dell'istruzione.

4. Il Collegio può procedere all'assunzione dei mezzi di prova sia d'ufficio che su richiesta della parte, assicurando il pieno rispetto del principio del contraddittorio.

5. Il Collegio può ascoltare direttamente le parti nonché ammettere prove testimoniali, anche per iscritto.

In caso di ammissione di prove testimoniali è onere delle parti interessate assicurare la presenza dei testimoni nel giorno e nel luogo fissato per l'audizione.

L'assenza del teste, senza giustificato motivo, comporta l'impossibilità di sentirlo successivamente, salvo che, su richiesta della parte interessata, il Collegio lo consenta.

6. Il Collegio può nominare uno o più consulenti tecnici d'ufficio, definire il loro incarico, ricevere le loro relazioni ed ascoltarli, in contraddittorio con gli eventuali consulenti tecnici, di parte.

Il Collegio verifica che il consulente tecnico d'ufficio, nella definizione dei suoi onorari, non ecceda le tariffe stabilite dal proprio ordine professionale.

7. Conclusa la fase istruttoria, il Collegio può fissare un termine per la presentazione di memorie conclusionali e un'ultima istanza di discussione orale.

8. Il Collegio può delegare l'assunzione dei mezzi istruttori al Presidente o ad uno dei suoi componenti.

9. Il Collegio, se le parti lo richiedono, può decidere la controversia su base documentale nel pieno rispetto del principio del contraddittorio.

Art. 21
Udienze e verbali

1. Le date di udienza e le località sono fissate dal Presidente del Collegio e comunicate alle parti con congruo preavviso.
2. Le parti possono comparire alle udienze di persona, o attraverso rappresentanti muniti di necessari poteri oppure essere assistite dai difensori muniti di procura.
Se una parte non si presenta all'udienza senza giustificato motivo, il Collegio verificata la regolarità della convocazione, può procedere all'udienza stessa.
In caso contrario provvede alla riconvocazione.
3. Di ogni udienza e di ogni attività istruttoria il Collegio redige un verbale che la Segreteria trasmette in copia alle parti.

Art. 22
Transazione in corso del procedimento

1. Qualora le parti giungano ad una transazione, ovvero ad una rinuncia prima che inizi il giudizio arbitrale, ne danno comunicazione alla Segreteria per l'archiviazione del procedimento.
2. Se la transazione fra le parti interviene dopo la prima udienza fissata innanzi al Collegio, questo redige un verbale, sottoscritto dalle parti, con il quale viene esonerato dall'obbligo di pronunciare il lodo.
Se la transazione è solo parziale, il procedimento prosegue per la definizione dei punti della controversia ai quali la transazione non si riferisce.
3. Le parti possono concordemente richiedere al Collegio, che può anche rifiutare tale richiesta, di recepire in un lodo i termini della transazione tra loro intervenuta.

TITOLO V
IL LODO E LE SPESE

Art. 23
Deliberazione e sottoscrizione del lodo

1. Il lodo è deliberato a maggioranza di voti dai componenti del Collegio, riuniti in conferenza personale o a mezzo di videoconferenza, anche in luogo diverso dalla sede dell'arbitrato e viene redatto per iscritto.
2. Il lodo può essere sottoscritto dai componenti del Collegio in tempi e luoghi diversi, anche all'estero. Di ogni sottoscrizione deve essere indicato il luogo, giorno, mese, e l'anno in cui è apposta.
3. Le sottoscrizioni dei componenti del Collegio possono risultare da esemplari diversi del lodo, purché dichiarati tra loro conformi dalla Segreteria.
4. In caso di lodo sottoscritto solo dalla maggioranza dei componenti, deve essere espressamente dichiarato che la deliberazione è avvenuta in conferenza personale di tutti i componenti e che i componenti in minoranza non hanno voluto o potuto sottoscriverlo.

Art. 24
Contenuto del lodo

1. Il lodo deve motivatamente pronunciarsi su tutte le domande che costituiscono il merito della controversia.
2. Oltre i requisiti previsti nell'art. 823 C.P.C, il lodo dovrà riportare o richiamare le spese del procedimento.
3. Spetta al Collegio indicare nel lodo la ripartizione fra le parti delle spese di procedimento e di quelle di difesa.

Art. 25
Lodo parziale

Se il Collegio ritiene, per motivi da indicare nello stesso lodo parziale, di poter decidere separatamente su alcune delle domande che costituiscono il merito della controversia, emette un lodo parziale.

Il deposito del lodo parziale non modifica il termine per il deposito del lodo definitivo previsto dall'art. 26 comma 1, fatta salva la possibilità di richiedere eventuali proroghe.

Art. 26
Termine di deposito del lodo. Sospensione e proroghe

1. Il lodo deve essere depositato dal Collegio presso la Segreteria entro tre mesi dalla prima udienza fissata.
Il lodo deve essere depositato in tanti originali quanti sono le parti, più uno. La segreteria del Collegio trasmette il lodo a ciascuna parte mediante consegna di un originale effettuata con raccomandata con ricevuta di ritorno.
2. Il Collegio può decidere d'ufficio o su istanza di parte la sospensione del procedimento, in presenza di ogni giustificato motivo.
3. Il termine è prorogato solo dal Collegio quando ricorrano giusti motivi per non più di 180 giorni.

TITOLO VI
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 27
Efficacia ed applicazione dei regolamenti

Il presente Regolamento entra in vigore per tutti i procedimenti instaurati alla data della sua approvazione.

Art. 28
Comunicazioni e termini

1. A parte quanto specificamente previsto all'art. 10 e 11 per gli atti introduttivi e all'art. 26 per il lodo, per le comunicazioni devono essere impiegati tutti i mezzi che, per esigenze di rapidità, sono comunemente utilizzati nei rapporti commerciali, compresi in particolare quelli informatici, purché consentano la prova del ricevimento della comunicazione.
2. La comunicazione di un atto si considera effettuata nel luogo e nel giorno in cui risulta eseguita la consegna presso il destinatario nelle forme previste al comma precedente.

3. Per le decorrenze dei termini indicati nel presente Regolamento si fa riferimento alla data in cui risulta ricevuta dal destinatario la relativa comunicazione. Nel computo dei termini viene escluso il giorno iniziale. Se il giorno di scadenza è sabato o festivo, la scadenza è prorogata al primo giorno seguente non festivo.

Art. 29

Deposito degli atti e dei documenti delle parti

1. Le parti devono depositare presso il Collegio un esemplare originale di ogni atto per il Collegio ed un originale per la controparte, più tante copie quanti sono i componenti del Collegio.
2. I documenti possono essere prodotti in fotocopia. In caso di contestazione sulla corrispondenza delle copie al originale, la parte interessata può farle autenticare dalla Segreteria esibendo gli originali.
3. La Segreteria può provvedere alla comunicazione di atti e documenti, anche per mezzo di copie che essa attesti conformi al originale.
4. Se le parti non depositano il numero di esemplari previsto, la Segreteria provvede alla loro integrazione a spese della parte inadempiente.

Art. 30

Restituzione e custodia degli atti

Ciascuna parte può chiedere la restituzione degli atti dalla stessa depositati entro tre mesi dalla conclusione del procedimento.

La Segreteria mantiene la custodia del fascicolo d'ufficio fino a tre anni solari dalla fine dell'esercizio in cui è stato dichiarato concluso il procedimento.

Art. 31

Obbligo di riservatezza

1. Il Collegio, il consulente tecnico, il personale di segreteria del Collegio e le parti sono tenute a mantenere riservata qualsiasi notizia o informazione inerente allo svolgimento e all'esito delle procedure arbitrali.

Art. 32

Regola generale

Per ogni caso non espressamente previsto dal Regolamento, il Collegio Nazionale dei Garanti agisce ispirandosi ai principi generali posti a base dello Statuto Nazionale della CNA, del Codice Etico della CNA e del Regolamento stesso, al fine di assicurare alle parti un corretto, trasparente e rapido svolgimento del procedimento.